

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34362 Anno 2020

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 18/11/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

GRANATA ERMELINDA nato a NAPOLI il 03/08/1950

MAINOLFI LUCIO nato a NAPOLI il 01/08/1973

avverso l'ordinanza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

lette/sentite le conclusioni del PG



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza resa il 2 marzo 2017, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di Ermelinda Granata e Lucio Mainolfi, eredi legittimi di Giuseppe Mainolfi, in relazione al periodo da questi trascorso in regime di sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 15 marzo al 14 giugno 1994, in relazione a concorso nei delitti continuati di corruzione ex art. 319 cod.pen., e falso in atto pubblico ex artt. 476, commi 1 e 2, e 479 cod.pen..

Il Mainolfi, oggi deceduto, era accusato, quale funzionario delegato della Circostrizione doganale di Napoli, di avere ricevuto per sé danaro o altre utilità (tra cui buoni di benzina e forniture di carne) in occasione delle operazioni delegate presso lo stabilimento della S.p.A. *Linea Meat* di Pignataro, per compiere o avere compiuto atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, consistiti nella non continuativa né vigile partecipazione alle suddette operazioni, così consentendo l'ingresso, la permanenza e l'uscita dallo stabilimento della *Linea Meat* di rilevanti partite di merci (animali vivi o altri prodotti della macellazione) senza alcun efficace controllo di conformità ai documenti doganali delle merci stesse; egli era inoltre accusato di avere formato atti pubblici fidefacienti falsi sistematicamente apponendo e sottoscrivendo sulle bollette doganali visti di conformità non accertata e comunque per lo più insussistente quanto a quantità, qualità, peso e identità delle merci oggetto delle anzidette operazioni. Il coacervo indiziario, si legge nell'ordinanza della Corte partenopea, si fondava tra l'altro su alcune chiamate in correità.

In sede di interrogatorio il Mainolfi si protestava innocente, ammettendo di avere ricevuto in tre o quattro occasioni dei pacchi di carne in quantità minima (pezzi alti circa 50 - 60 cm. ciascuno), negando tuttavia di avere mai ricevuto denaro e di essere stato consapevole delle irregolarità delle operazioni in questione.

La misura cautelare disposta a carico del Mainolfi, prorogata fino al 14 giugno, veniva in tale data dichiarata inefficace per lo spirare dei termini di fase. Il procedimento, originariamente incardinatosi a Torino, veniva poi proseguito a Santa Maria Capua Vetere, per difetto di competenza territoriale. All'esito del giudizio di cognizione, il Mainolfi veniva assolto dal Tribunale sammaritano con sentenza divenuta irrevocabile.

La Corte di merito, nell'ordinanza anzidetta, ha ravvisato nella condotta del Mainolfi gli estremi della colpa grave, intesa come macroscopica negligenza e imprudenza, nell'aver accettato, per sua stessa ammissione donativi costituiti da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



pezzi di carne delle dimensioni di 50/60 cm. ciascuno: ciò che, a parere della Corte territoriale, costituiva una violazione del codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Dogane, che fa divieto di ricevere danaro, regali o altre utilità, fatti salvi quelli di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia: siffatto comportamento è stato ritenuto foriero di possibili aspettative da parte dei donanti ed ambiguo al punto di legittimare interpretazioni erranee da parte dell'autorità.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorrono gli eredi Mainolfi (ossia i sunnominati Ermelinda Granata e Lucio Mainolfi), deducendo un unico motivo di doglianza, nel quale essi lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nozione di colpa grave nella specie ritenuta dalla Corte partenopea: invero, nulla è stato considerato nell'ordinanza impugnata, anche a proposito del grado della colpa imputabile al Mainolfi, nel fatto che la sua imprudenza o negligenza sarebbe consistita nell'accettare modici quantitativi di carne, senz'altro inquadrabili nelle regalie di modesto valore, che il codice deontologico per il personale dell'Agenzia delle Dogane consente di ricevere. Il deducente richiama poi il d.P.R. n. 62/2013, che indica in 150 euro il valore orientativo delle regalie che è possibile accettare: un valore che, certamente, le modiche elargizioni in carne ricevute dal Mainolfi erano ben lontane dal superare. In definitiva, secondo i ricorrenti, la Corte di merito, nel valutare come gravemente colposa la condotta tenuta dal Mainolfi, ha finito con il sovrapporre il proprio giudizio al giudicato penale, indicando come rilevante una condotta che, oltretutto, egli aveva immediatamente ammesso e che era consistita nell'accettare doni di valore affatto modico e non suggestivi di condotte illecite.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga rigettato; analoga richiesta è stata avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

Deve premettersi che, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, tema di ingiusta detenzione, per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione



obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (cfr. Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016 - dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293).

Pervero, il richiamo al Codice di comportamento per il personale delle Dogane – ove, in deroga al divieto di accettare danaro o altre utilità, si consente di ricevere regalie di modico valore – é pertinente, ma non può essere liquidato, come fa il ricorrente, in una questione di valore economico del donativo: basterà al riguardo considerare che, in tema di corruzione, la dazione di regali che siano correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui é interessato il privato, non può essere definita quale regalia "d'uso" idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000. (Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, Scapolan, Rv. 271496).

Nella specie, risulta invero rilevante il fatto che il Mainolfi ricevesse donativi costituiti da pezzi di carne contestualmente all'espletamento di pratiche di verifica doganale relative, fra l'altro, a prodotti della macellazione: un comportamento che, sebbene non sia stato poi considerato come rilevante sul piano della responsabilità penale (in relazione al quale, cioè, il Mainolfi venne assolto), é stato correttamente valutato dalla Corte di merito come suggestivo di una possibile illiceità – specie considerando che esso veniva associato a ulteriori elementi di indagine deponenti per l'effettuazione di controlli troppo benevoli sulla merce in transito presso lo stabilimento della S.p.A. *Linea Meat* di Pignataro – e tale da essere qualificato come gravemente colposo e, dunque, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo richiesto.

Si rammenta che la nozione di "colpa grave", ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione, caratterizza le condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, é incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019 - dep. 20/06/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458); e, nel caso di specie, il percorso argomentativo seguito dalla Corte partenopea si appalesa del tutto corretto ed esaustivo al riguardo.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille.

Così deciso in Roma il 18 novembre 2020.